



CORTE DEI CONTI

Sezione controllo per la Calabria
CATANZARO

COMUNE DI BAGNARA CALABR.
Prot. entrata 3167
Prot. uscita _____
Prot. Interno _____
Data 07 FEB 2023

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'organo di revisione

del Comune di

BAGNARA CALABRA

Oggetto: NOTIFICA DELIBERA N. 11/2023

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria

Dr.ssa Elena Russo



ELENA RUSSO
CORTE DEI CONTI
03.02.2023 12:18:42
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario, relatore
Dr. Salvatore Antonio SARDELLA	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;



VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 79/2021 con la quale questa Sezione ha accertato la presenza di irregolarità nei rendiconti 2015-2017 ed ha, perciò, impartito al **Comune di Bagnara Calabria (RC)** le misure correttive;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 30 luglio 2021, avente ad oggetto: *"Deliberazione Corte dei Conti n. 79/2021 acquisita al prot. gen. al n. 14557 del 18.05.2021 -Misure correttive adottate rendiconti 2015-2016-2017 approvate dal C.C. con delibera n. 27 del 30.07.2021"*;

VISTA la nota dell'Ente n. 8498 del 6 maggio 2022 (acquisita al protocollo della Sezione n. 3670 del 8 giugno 2022), con la quale è stata trasmessa la relazione allegata alla delibera C.C. n. 27 del 30.07.2021, contenente le azioni correttive intraprese;

VISTA la nota n. 1741 del 1.3.2021, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di Bagnara Calabria (RC)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019;

VISTA la proroga richiesta dall'Ente con nota n. 11915 del 15 aprile 2021, accordata dalla Sezione;

VISTA l'ulteriore proroga richiesta dall'Ente con nota n. 5974 del 31 marzo 2022, anch'essa accordata dalla Sezione;

VISTA la nota di riscontro dell'Ente n. 9892 del 27 maggio 2022 (prot. Corte dei conti n. 3603 del 6 giugno 2022), con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile dell'UOC3 finanziaria e il Revisore unico, hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTO il decreto presidenziale n. 7/2022 con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio.

UDITO, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023, il relatore, Referendario Emanuela Friederike DAUBLER;

FATTO

Il Comune di **Bagnara Calabria (RC)** è stato destinatario della deliberazione n. 79/2021 di questa Sezione. Con tale decisione veniva valutato il quadro delle risultanze finanziarie del riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 e degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 e venivano rilevate le criticità come di seguito compendiate: **1)** sottostima del c.d. maggior disavanzo all'1.1.2015; **2)** inattendibilità dei risultati di amministrazione di cui ai rendiconti 2016 e 2017, a motivo di: a) assenza di accantonamenti a FCDE nell'esercizio 2016; b) sottostima dell'accantonamento a fondo rischi/passività potenziali nell'esercizio 2016 e 2017; c) inattendibilità del FPV del biennio 2016/2017; d) incerta quantificazione all'01/01/2016 della consistenza dei fondi vincolati; e) mancato ripiano nell'esercizio 2017 della quota di disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui; f) eliminazione di somme riportate nella parte vincolata del risultato di amministrazione non giustificate dall'iscrizioni delle stesse in parte entrata del bilancio del medesimo esercizio; g) presenza di debiti fuori bilancio dopo la chiusura dell'esercizio finanziario non garantiti da un adeguato fondo rischi; **3)** scarsa riscossione delle entrate correnti dei

titoli I e III, sia in conto competenza che in conto residui; 4) sottostima della spesa di funzionamento per RSU nonché reiterato ricorso a piano di rientro con la Regione Calabria per il debito accumulato per il servizio rifiuti; 5) mancata quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01/01/2015 e 01/01/2017 (violazione del punto 10.6 dell'Allegato 4/2); 6) utilizzo di fondi a destinazione vincolata in termini di cassa per il pagamento di spese correnti non segnalati, ed in assenza dell'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1 del TUEL; 7) inattendibilità dei dati certificati dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione per l'esercizio 2015/2017 (parte disponibile del risultato di amministrazione); 8) aumento ingiustificato della massa residua passiva di parte corrente in vigenza della gestione ordinaria; 9) incerta quantificazione delle entrate da recupero evasione tributaria.

Il Comune, conseguentemente, al fine di rimuovere le criticità rilevate dalla Sezione, veniva invitato ad adottare specifiche azioni/misure (per le quali si fa espresso rinvio al dispositivo di cui alla delibera n. 79/2021).

Con la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 30 luglio 2021 l'Ente ha approvato la relazione contenente *"le misure correttive adottate e da adottare per superare le criticità evidenziate..."*.

Con nota prot. n. 8498 del 6 maggio 2022 (prot. in entrata della Sezione n. 3670 del 8.6.2022), il Funzionario Responsabile dell'UOC3 ha trasmesso la succitata delibera di Consiglio n. 27/2021, allegando la nota/relazione (sottoscritta dallo stesso, dal Sindaco e dal revisore) e il parere dell'Organo di revisione. Appare necessario evidenziare il notevole ritardo con il quale sono stati trasmessi gli atti relativi alle misure correttive. Gli stessi, infatti, approvati in data 30 luglio 2021, sono stati trasmessi a questa Sezione soltanto in data 6 maggio 2022.

Con nota prot. n. 1741 del 1.3.2021, formulata a supporto dell'analisi delle relazioni-questionario trasmesse dall'Organo di Revisione del Comune, il Magistrato istruttore procedeva, quindi, ad acquisire informazioni sui seguenti aspetti della gestione finanziaria 2018/2019: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) equilibri e "pareggio" di bilancio; 4) analisi della liquidità; 5) risultato di

amministrazione e sua composizione; 6) recupero del disavanzo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 7) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 8) gestione dei residui; 9) entrate da recupero evasione tributaria; 10) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 11) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di rendere più agevoli le analisi in merito ai profili citati nella nota n. 1741/2021, è stato chiesto, altresì, all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con nota prot. n. 9892 del 27 maggio 2022 (prot. Corte dei conti n. 3603 del 6 giugno 2022), il Sindaco, il Responsabile dell'UOC3 finanziaria e il Revisore dei conti hanno fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

I. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle Autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, L. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali

provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi”, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l’art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

L’evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e*

pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le “specifiche pronunce di accertamento” delle Sezioni di controllo in ordine all’eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell’art. 148 *bis* del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell’ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell’ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

II. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva “dinamica”, in modo tale che l’attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive

funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *“metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

- **l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019**, onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria

1809 del 1.3.2021, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Organo di revisione dell'Ente;

- **la presenza di eventuali anomalie ricorrenti e non rimosse**, tenuto conto delle misure correttive impartite all'Ente con la deliberazione n. 79/2021, nonché delle determinazioni assunte dal Comune con deliberazione consiliare n. 27 del 30.7.2021.

Le misure adottate dall'Ente, pertanto, verranno esaminate contestualmente all'analisi dei rendiconti 2018 e 2019.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta.

1) NOTE PRELIMINARI SUL DISSESTO DELL'ENTE

Prima di procedere ad illustrare gli esiti dell'analisi svolta sulle gestioni finanziarie in esame, il Collegio reputa utile ricostruire, sinteticamente, il contesto ordinamentale e socioeconomico in cui gli stessi si inseriscono. Tanto premesso, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 14 aprile 2015 il Consiglio comunale di Bagnara Calabria veniva sciolto ai sensi dell'art. 143 del TUEL, in quanto da approfonditi accertamenti erano emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che avevano esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, dai quali ne era scaturita la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività comunale. Veniva pertanto nominata una Commissione straordinaria (la cui composizione, peraltro, subiva modifiche con D.P.R. 9 luglio 2015) al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale e di rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale. La Commissione, nominata per un periodo di 18 mesi (prorogati di ulteriori 6), dichiarava con delibera n. 29 del 24 ottobre 2016, adottata con poteri del Consiglio, il dissesto finanziario dell'Ente dopo avere *“rilevato che la massa debitoria¹, riferita a crediti liquidi ed esigibili di terzi, non è validamente fronteggiabile con le modalità previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL e che tale situazione, unitamente al grave squilibrio di competenza ed al cronico deficit di cassa, non consente l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili”*.

¹ Pari ad € 7.877.367,33.

Con D.P.R. del 15 maggio 2017 veniva nominato l'Organo straordinario di liquidazione (con competenza riferita ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2015) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti relativi all'estinzione dei debiti dell'Ente, ossia: 1) rilevazione massa passiva²; 2) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; 3) liquidazione e pagamento della massa passiva.

Con delibera n. 20 del 31 luglio 2017, la Commissione straordinaria di liquidazione (OSL), deliberava di proporre al Sindaco e alla Giunta comunale di adottare la modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL³.

Nell'ambito della suddetta delibera, in sintesi, veniva quantificata una massa passiva di € 10.613.197,86 (di cui debiti fuori bilancio per € 7.396.930,29), che, a seguito di transazione al 50% si riduceva ad € 5.189.596,38. A tale importo veniva sommato quello, al 100%, per crediti privilegiati (ossia, per lavoro dipendente) pari ad € 234.005,10, raggiungendo un totale di € 5.423.601,48. Tale ammontare tenendo conto dell'importo di € 1.339.987,58, a titolo di fondo cassa al 31.12.2015 e dei residui attivi al 31.12.2015, riscossi dalla data di insediamento dell'OSL al 31.12.2018 portava ad un

² costituita da: debiti di bilancio al 31.12.2015; debiti fuori bilancio al 31.12.2015; debiti derivanti da procedure estinte; debiti derivanti da transazioni.

³ Art 258 TUEL, **Comma 1:** L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute..... può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

Comma 2: L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

Comma 3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommatoria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

Comma 4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

totale e **presuntivo** fabbisogno netto di € 4.083.613,90 (cfr. importo finale della massa passiva, come da approvazione piano estinzione delle passività, di giugno 2022).

La Commissione (di cui all'art. 143 TUEL) rimaneva in carica fino al 12 giugno 2017, data in cui si è insediato il neo sindaco eletto.

Con atto deliberativo n. 22 del 15 novembre 2017 il Consiglio comunale di Bagnara approvava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018, prevedendo di conseguire il pareggio di bilancio con un equilibrio finale pari a zero euro. Al riguardo, la Sezione (cfr. delibera n. 79/2021), per verificare l'attendibilità degli equilibri, così come esposti nella delibera consiliare n. 22/2017, ha posto a raffronto i dati dell'ipotesi di bilancio con gli equilibri effettivamente conseguiti, nei rendiconti 2016/2018 (BDAP, verifica equilibri).

Dalla verifica espletata è emersa la mancata applicazione, negli esercizi 2016 e 2018, della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario al 1.1.2015. Sul punto, in sede di misure correttive, è stato specificato che *"è stata iscritta dal 2015 ad oggi nei rispettivi bilanci per € 157.761,94 ed a fine anno non risulta giustamente impegnata"*. Il *modus operandi* del Comune di Bagnara non appare corretto né ai fini contabili, né ai fini della chiarezza e dell'attendibilità dei dati di bilancio. La quota di disavanzo, infatti, deve essere applicata come prima voce di spesa. A nulla rilevando il fatto che non sia stata impegnata.

L'analisi condotta rivela, anche, l'inattendibilità dei dati riferiti al FPV in spesa, sia di parte corrente che di investimento, per l'esercizio 2016. Sul punto è stato precisato che gli stessi sono stati erroneamente riportati nella delibera di approvazione del rendiconto 2016.

A ciò si aggiunga che con delibera n. 8 del 23 giugno 2022, della Commissione straordinaria di liquidazione, rubricata *"Approvazione piano di estinzione delle passività del dissesto finanziario"* (acquisita agli atti della Sezione al n. prot. 3869 del 24 giugno 2022), è stato definito l'importo della massa passiva finale e della massa attiva nei termini rappresentati nel prospetto che segue:

Totale della massa attiva dell'ente	€	9.586.074,96
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€	278.346,66
Massa attiva residua	€	9.307.728,30
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€	7.210.521,08
Differenza	€	2.097.207,22

Si evidenzia che dalla massa passiva del dissesto finanziario è stato escluso l'importo di € 3.201.905,13, riferito ad un numero di 54 pratiche.

In sede di misure correttive l'Ente ha precisato preliminarmente che alla luce dei " *due diversi periodi di gestione dell'Ente cui sono state richieste le misure correttive, "a causa della dichiarazione di dissesto finanziario la gestione straordinaria è stata affidata, per fatti ed atti precedenti al 31/12/2015, all'OSL ai sensi dell'art. 252 e ss del Tuel 267/2000 e s.m.i -per cui ogni misura correttiva non rientra nella competenza dell'Ente - mentre la gestione ordinaria relativa ai periodi dall'1.1.2016 e successivi rientra nella competenza dell'Ente"*.

Sul riaccertamento straordinario

In merito al riaccertamento straordinario, questa Sezione con la deliberazione n. 79/2021 aveva rilevato la sottostima del c.d. disavanzo al 1.1.2015. Sebbene, quindi, il suddetto disavanzo fosse stato oggetto di rideterminazione con un secondo atto di riaccertamento⁴, si richiedeva il ricalcolo del disavanzo rimasto occulto risultando ancora l'assenza di accantonamenti (essendo esposto solo il FCDE) e di vincoli. Analoga criticità veniva rilevata anche con riferimento agli esercizi 2016 e seguenti.

Giova evidenziare che in sede di riscontro (nota n. 8498 del 6.5.2022) l'Ente, senza nulla precisare in ordine al disavanzo all'1.1.2015 si è limitato a riferire, in modo confuso, in merito all'utilizzo del FAL a garanzia del FCDE, non rendendo chiaro se l'Ente si sia avvalso o meno di tale facoltà. Inoltre, ha riferito di avere operato la rideterminazione della parte disponibile a partire dal 2016 e per gli esercizi successivi. Su tale aspetto ci si soffermerà più diffusamente nella parte della presente delibera riferita al risultato di amministrazione.

⁴ Con la delibera della C.S. n. 5/2015 (con i poteri di giunta) si dava atto che nessun disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui è stato determinato. Con la delibera n. 48/2015, sempre della C.S. il disavanzo è stato quantificato in € -4.732.858,28.

Con nota prot. n. 9892 del 27.5.2022 (di riscontro agli accertamenti 2018/2019), il Revisore del Comune ha fornito i ragguagli richiestigli in sede di istruttoria, riferendo di non aver rilevato la presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie nelle gestioni 2018-2019 e di aver verificato il calcolo del FCDE, sia a previsione sia a consuntivo, ritenendolo congruo.

Avuto riguardo alle misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti l'organo di revisione ha dichiarato che l'Ente ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità al fine di poter garantire i pagamenti 2018-2019.

Con particolare riferimento poi all'obbligo previsto dall'art. 183 comma 8 TUEL il Revisore ha dichiarato che ogni responsabile della spesa, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, ha adottato i provvedimenti che hanno comportato impegni di spesa nel rispetto dell'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

E ancora viene dato atto del fatto che tutte le fatture pagate o richieste di pagamento sono state agganciate alla piattaforma certificazione crediti (PCC) e che è stato quantificato il debito commerciale residuo al 31.12.2018, di cui viene rilevata, peraltro, una riduzione del 10% rispetto a quello dell'esercizio precedente.

L'Ente ha dichiarato di aver provveduto all'invio dei dati contabili 2018 e 2019 alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), nonché all'invio, nei termini, dei dati riferiti al monitoraggio delle opere pubbliche curati da BDAP-MOP. Ha dichiarato, infine, di avere assolto agli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 33/2013. Sono stati trasmessi, infine, i PEG a consuntivo, degli esercizi 2018 e 2019.

ANALISI GESTIONE FINANZIARIA 2018-2019

1. EQUILIBRI E "PAREGGIO" DI BILANCIO.

L'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge di bilancio 2019 (l. 145 del 2018) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio.

Pertanto, la Sezione ha chiesto al Comune di **Bagnara Calabria (RC)**, con riferimento all'esercizio 2018, di trasmettere la certificazione del saldo di finanza

pubblica. Con riguardo all'esercizio 2019, invece, è stato richiesto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato n. 10 al rendiconto) e, nel caso di ricorso ad indebitamento, di riferire sulle modalità di copertura (nell'esercizio in cui si è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi) degli impegni di spesa finanziati dal debito, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte circa la "lettura coordinata" delle disposizioni di cui alla all'art. 10, c. 3, della l. 243 del 2012 e all'art. 1, c. 821, l. 145 del 2018.

Il Comune, in allegato alla nota n. 9892/2022, ha trasmesso la certificazione del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018. Dall'esame della certificazione emerge il rispetto del pareggio di bilancio essendo stato conseguito un saldo tra entrate e spese finali non negativo e pari a 638 migliaia di euro.

Per quanto attiene al 2019, come risulta dall'allegato 10 al rendiconto -trasmesso dal Comune- il risultato di competenza è positivo (rigo W1 € 1.344.261,44).

Il Comune presenta un saldo positivo anche con riferimento agli equilibri di bilancio di cui al rigo W2, che, dopo l'accantonamento delle risorse stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 e la costituzione dei vincoli, è risultato pari ad € 436.714,30. Negativo è, invece, l'equilibrio complessivo di cui al rigo W3 (risultato pari ad € - 776.689,46, a seguito della variazione degli accantonamenti in sede di rendiconto).

Da rilevare che l'Ente pur avendo percepito anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 e seguenti, non ha debitamente considerato il FAL nella costruzione degli equilibri. Il Collegio sul punto richiama quanto precisato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 11/2021 *"Rispetto allo schema previgente, le modifiche apportate al nuovo prospetto riguardano il fondo anticipazione di liquidità, che non rappresenta più un "di cui" del Titolo 4 della spesa, ma rientra nel calcolo del saldo di parte corrente (somma finale G)".* E ancora: *"Secondo i nuovi schemi, infatti, il fondo anticipazioni di liquidità è incluso tra le poste da sottrarre per la determinazione dell'equilibrio di parte corrente, contabilizzato per l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. A titolo meramente esemplificativo, potrebbe verificarsi l'erronea valorizzazione dell'anticipazione di liquidità tra le risorse accantonate rispetto alla corretta imputazione della stessa tra le voci passive che compongono il risultato di competenza; ciò potrebbe determinare un surrettizio aumento di tale*

ultimo saldo poi ridimensionato da un altrettanto erroneo aumento delle risorse accantonate strumentali alla ricostruzione dell'equilibrio di parte corrente".

Osservazioni sul punto: Secondo i dati comunicati sembrerebbe rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. 145 del 2019, in quanto l'Ente avrebbe conseguito un risultato di competenza non negativo. Tuttavia, la Sezione rileva che nella costruzione degli equilibri non è stato inserito il debito per le anticipazioni di liquidità. Se l'Ente avesse agito correttamente, tale risultato (e in via consequenziale anche l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo), sarebbe stato di valore altamente negativo, con grave pregiudizio per il venir meno dell'equilibrio di parte corrente, ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. Inoltre, la presenza di un equilibrio negativo, rappresenta l'assenza dell'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, l'eventuale ripiano del disavanzo nonché i vincoli di destinazione e gli accantonamenti di bilancio.

2. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.

Allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del Comune di Bagnara C., nel biennio 2018-2019, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa alla fine di ciascun esercizio, nonché di ragguagliare circa l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno, l'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la loro restituzione a fine anno, nonché su eventuali procedure esecutive/pignoramenti intervenute nel biennio. Infine, è stato chiesto di ragguagliare circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 e ss.mm.ii.

Fondo cassa:

L'Ente ha trasmesso dati sulla consistenza del fondo cassa, che hanno trovato conferma nei dati rinvenuti su SIOPE e che evidenziano che la cassa ha registrato nel 2019 un abbattimento del 53% ca. rispetto a quello dell'esercizio precedente. Dalle risultanze SIOPE emerge, anche, la sussistenza di quote vincolate di cui al codice 1450 (pignoramenti) come rappresentato nel prospetto che segue:

Descrizione (Valori in euro)	2018		2019	
	Conto tesoriere	Conto ente	Conto tesoriere	Conto ente
Fondo cassa al 31/12	4.568.844,01	4.568.844,01	€ 2.124.948,83	€ 2.124.948,83
di cui				
fondi liberi	3.037.754,14	3.037.754,14	1.683.810,62	1.683.810,62
fondi vincolati	1.531.089,87	1.531.089,87	€ 441.138,21	€ 441.138,21
quota vincolata di cui al cod. 1450	306.908,26		318.419,66	

La presenza di quote vincolate/pignoramenti sin dall'esercizio 2011, già stigmatizzata da questa Sezione, aveva indotto a richiedere che venisse indicato in sede di misure correttive in quale misura fossero state oggetto di pagamento da parte del Tesoriere e se il Consiglio comunale/Commissione Straordinaria avesse provveduto al riconoscimento e finanziamento dei debiti e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto. In merito è stato trasmesso un prospetto del tesoriere inerente alle procedure esecutive e ai pignoramenti negli anni 2015/2017, dal quale è emerso che per diversi pignoramenti (alcuni anche di consistente importo) è intervenuto l'annullamento e dunque l'estinzione, per altri è intervenuta la *notifica* dell'assegnazione con riserva delle somme.

Giova evidenziare, tuttavia, che le controdeduzioni dell'ente non hanno fornito alcun valido contributo al fine di chiarire la permanenza di importi pignorati anche negli esercizi 2018/2019.

Al riguardo la Sezione rammenta che i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti. Qualora il bilancio di previsione non preveda i relativi stanziamenti, l'ente dovrà registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, è richiesto al Consiglio di procedere al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio. Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell'ente, sia introdotta un'apposita procedura contabile che consente la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori

bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento (cfr. principio contabile 6.3, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011).

In sede di misure correttive, mediante prospetto del tesoriere, l'Ente ha ricostruito l'effettivo utilizzo dei fondi vincolati, in riscontro alle richieste formulate dalla Sezione, confermando la consistenza della giacenza vincolata per il 2014 in un importo pari ad € 1.370.562,23 e quello degli esercizi 2016 e 2017 (in entrambi gli esercizi pari ad € 1.531.089,97). Per l'esercizio 2015 ha dichiarato, invece, che il fondo cassa, pari ad € 1.875.903,31, era interamente costituito da risorse vincolate (in precedenza la somma di € 147.050,00 era stata considerata libera).

Inoltre, in merito all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 78/2015, questa Sezione -rilevato che l'importo pari ad € 1.089.951,66, riscosso nel 2016 (l'importo complessivamente riconosciuto è stato pari ad € 1.966.996,65), ma rimasto inutilizzato fino alla data di rimborso (avvenuta nel mese di maggio 2019)- aveva osservato che *"tale importo, essendo non utilizzato ed essendo finalizzato al pagamento dei debiti di cui all'art. 8 del richiamato D.L. 78/2015, doveva trovare evidenziazione nel fondo cassa vincolato al 31/12/2016, al 31/12/2017 ed esercizi successivi, in aggiunta a quello determinato dall'Ente....."*. Sul punto l'Ente nulla ha riferito.

Alla luce di quanto sopra, in assenza di ulteriori elementi chiarificatori, la ricostruzione delle risorse vincolate operata dall'Ente non appare idonea a superare il rilievo riferito alla erronea quantificazione delle risorse vincolate per gli esercizi 2016-2017-2018 in ragione dell'assenza di una parte della liquidità di cui al d.l. 78/2015, rimasta inutilizzata fino a maggio 2019.

Allo stesso modo è rimasto privo di riscontro il rilievo circa la mancata coincidenza tra l'importo delle risorse di cassa vincolate al 31.12.2015 (€ 1.728.853,21), così come certificato dall'Ente con nota di riscontro n. 6756/2020, e quello dichiarato dal Responsabile finanziario nella determina n. 7/2016 pari ad € 1.301.228,85. Ancora diverso, poi, risulta quello da ultimo comunicato pari ad € 1.875.903,31.

Le informazioni sulle risorse di cassa vincolata, riportate al 1.1.2019 e al 1.1.2020, trovano conferma nelle determinazioni del Responsabile finanziario n. 1 del 10 gennaio 2019 e n. 8 del 25.2.2020. In particolare, la giacenza vincolata al 31.12.2018 (€ 1.531.089,87) permane stabile nell'importo rilevato anche per gli esercizi 2016 e 2017.

L'Ente ha, infine, dichiarato di non aver utilizzato fondi vincolati per sostenere spese correnti e di non aver fatto ricorso alle anticipazioni del tesoriere.

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente è stato percettore di anticipazioni di liquidità ai sensi dei seguenti decreti normativi: d.l. n. 35/2013, d.l. n. 102/2013, d.l. n. 66/2014, d.l. 78/2015. I dati forniti sulla gestione delle predette linee di liquidità evidenziano diverse discrasie. A ciò si aggiunga che numerose sono state le modifiche apportate ai piani di ammortamento in virtù del ricorso a particolari previsioni normative vigenti, quali ad esempio l'art. 6, comma 5 del d.l. 78/2015 (liquidità per il ripristino della legalità e termini di restituzione). In sede di riscontro alla nota prot. n. 2416 del 10.4.2019 è stata fornita una tabella recante la descrizione delle erogazioni, l'importo erogato, l'importo dei debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento della legittimità, i pagamenti effettuati, gli importi restituiti anticipatamente e i debiti rimasti da estinguere. Nessuno dei dati contenuti in tale tabella risulta conciliato con quelli comunicati, allo stesso titolo, con nota prot. n. 9892 del 27 maggio 2022.

Inoltre, l'ente ha proceduto ad effettuare restituzioni anticipate (ad esempio la quota parte del d.l. 78), segno evidente che non tutte le richieste di liquidità erano necessarie per il pagamento di debiti pregressi.

Nelle scritturazioni contabili presenti in SIRTEL si rinvengono i dati sino a tutto il 2014 (infatti al 1.1.2015 i residui per tali liquidità assommano ad € 5.845.165,75, al netto dell'importo relativo alla prima quota di rimborso). Dall'esercizio 2015, tuttavia, non è stato più possibile ripercorrere contabilmente l'andamento delle erogazioni del d.l. 78/2015 su SIRTEL. La chiarezza e certezza dei dati rileva ai fini della costituzione del FAL, da accantonare nei risultati di amministrazione, e su cui ci si soffermerà più diffusamente nella parte, della presente deliberazione, a ciò dedicata.

Particolare perplessità ingenera la quantificazione dei debiti. Infatti, gli stessi venivano indicati nel primo riscontro in un importo pari ad € 17.909.138,02 e successivamente (accertamenti 2018/2019) in un ammontare di molto inferiore (€ 10.838.998,24).

In entrambi i casi, tuttavia, emerge che l'elevato ammontare di liquidità ricevuta non è stato sufficiente a garantire il pagamento dei debiti residui che presentavano i presupposti di legittimità per essere pagati. I debiti rimasti da estinguere, infatti, che

nel riscontro istruttorio per le gestioni 2015/2017 erano pari ad € 6.951.108,34, nel biennio 2018/2019 assumevano la consistenza di € 7.099.885,15.

Osservazioni conclusive: Sulla scorta dei dati emersi circa la consistenza del fondo cassa del Comune di **Bagnara Calabria**, e la sua ripartizione in fondi liberi e fondi vincolati, sembrerebbero non emergere tensioni di liquidità, per il biennio 2018-2019. Tuttavia, la incerta determinazione dei fondi vincolati fino a tutto il 2018 e il consistente ricorso ad anticipazioni di liquidità presso Cassa depositi e prestiti fanno emergere dissimulate criticità, rese palesi anche dal ristagno di debiti commerciali al 31.12.2019, in relazione ai quali le anticipazioni sono state richieste, e che una volta concesse hanno trasformato il debito commerciale in debito finanziario.

All'esito dell'analisi condotta la Sezione, si riserva di effettuare specifica verifica sulla gestione della cassa in sede di analisi dei prossimi esercizi finanziari, posto che la stessa, come già evidenziato da questa Corte *"riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti, sicché il suo deficit è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario"* (Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2020).

Dal momento, poi, che risultano gravami sul fondo cassa, attribuibili a pignoramenti l'ente dovrà provvedere tempestivamente, ove non l'abbia già fatto, al riconoscimento e al finanziamento dei debiti e alla relativa regolarizzazione del pagamento avvenuto. Si richiama, inoltre, l'ente al rispetto del principio contabile 6.3, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, circa la corretta gestione delle somme pignorate.

3. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

In ordine al risultato finanziario 2015/2017 questa Sezione aveva rilevato la mancata conciliazione fra quanto comunicato in sede di riscontro istruttorio e quanto invece approvato dalla C.S. e dal Consiglio. Oltre a ciò veniva rilevata la sottostima del disavanzo (totale parte disponibile) del biennio 2016/2017 -in vigenza della gestione ordinaria- a motivo, in via principale, della erronea quantificazione di accantonamenti e vincoli.

Più in particolare veniva accertata l'assenza di accantonamenti a FCDE nell'esercizio 2016; la sottostima dell'accantonamento a fondo rischi/passività potenziali nell'esercizio 2016 e 2017; l'inattendibilità del FPV del biennio 2016/2017;

incerta quantificazione all'01/01/2016 della consistenza dei fondi vincolati; il mancato ripiano nell'esercizio 2017 della quota di disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui; l'eliminazione di somme riportate nella parte vincolata del risultato di amministrazione non giustificate dall'iscrizioni delle stesse in parte entrata del bilancio del medesimo esercizio; la presenza di debiti fuori bilancio dopo la chiusura dell'esercizio finanziario non garantiti da un adeguato fondo rischi.

Il Comune, conseguentemente ha rideterminato il proprio disavanzo (con la delibera consiliare n. 27 del 30 luglio 2021), a partire da quello conseguito al 31.12.2015, sebbene sia stato evidenziato che il *"ricalcolo virtuale"* è avvenuto per i *"risultati di amministrazione al 31.12.2016 e 31.12.2017....sviluppato anche nei successivi risultati di amministrazione 2018/2019"*. Nella stessa sede veniva ulteriormente riferito, che, per effetto della gestione straordinaria i residui attivi e passivi fino al 31 dicembre 2015, erano stati stralciati dalla gestione ordinaria dei bilanci dell'Ente e trasferiti all'OSL, ragion per cui gli stessi non concorrevano alla determinazione del risultato finanziario dei rendiconti 2016 e successivi.

Il risultato *"virtuale"*, per espressa dichiarazione, veniva effettuato *"rivedendo in senso congruo gli accantonamenti, le quote di disavanzo applicate in sede di manovra preventiva nel bilancio 2018 e successivi, il FPV e i suoi riflessi sulla parte vincolata"*.

Scendendo nel dettaglio le misure correttive adottate hanno riguardato:

- per l'esercizio 2015, l'inserimento di un consistente fondo contenzioso (€ 1.910.000,00) per debiti verso ENEL, Acqueregine e varie.
- per il risultato finanziario 2016 hanno riguardato l'inserimento del corretto FPV di parte corrente e di parte capitale, l'inserimento del FCDE (assente in sede di approvazione rendiconto), la correzione del FAL, il corretto inserimento del fondo contenzioso.
- per il risultato 2017 hanno riguardato un consistente aumento (rispetto all'originario importo quantificato) del fondo rischi e contenzioso e l'inserimento di altri accantonamenti quali quelli per indennità di fine mandato.

Avuto riguardo, invece, all'esercizio 2018, il prospetto contenuto nella nota n. 8498 del 6 maggio 2022 (misure correttive) ha esposto un importo rettificato, pari ad € -4.681.576,72, di ammontare analogo a quello dell'allegato A) *"risultato di*

amministrazione". Sembra dunque, che non ci siano state modifiche. Tuttavia, dal confronto con la delibera cc. n. 22 del 22 maggio 2019 (di approvazione rendiconto 2018⁵) è emerso che l'importo della parte disponibile, è pari ad € -4.255.056,35. Tale ammontare, tuttavia, appare determinato in modo errato. Infatti, detraendo dall'importo del risultato di amministrazione di cui alla riga A (€ 5.193.563,02) tutti gli accantonamenti (€ 9.875.139,74), i vincoli (€ 166.382,87) e la parte destinata (€ 260.137,50), il risultato è pari ad € -5.108.097,09 e non ad € -4.255.056,35. In sintesi, l'importo rettificato di € -4.681.576,72, non riporta più i vincoli e le destinazioni che invece in sede di approvazione, nonostante la parte disponibile fosse stata erroneamente quantificata, erano stati previsti.

Ciò dimostra l'enorme confusione contabile in cui versa il Comune di Bagnara Calabria.

Ciò posto, allo scopo di offrire una visione di insieme che consenta di apprezzare la continuità dei dati di bilancio, si riporta la tabella comparativa dei risultati finanziari del periodo 2015/2019. Gli stessi saranno, altresì, oggetto, nel prosieguo, della verifica alla luce delle previsioni di cui al d.m. 2 aprile 2015 e del d.l. n. 162/2019, per ciò che concerne specificamente l'esercizio 2019.

	2015	2016	2017	2018	2019
RA al 31.12	11.291.703,00	4.602.120,51	5.437.102,00	5.193.563,02	4.738.574,73
Composizione risultato di amministrazione					
Parte accantonata	16.340.173,93	10.719.832,24	10.351.403,27	9.875.139,74	10.609.738,04
di cui					
x FCDE	5.272.459,34	1.350.016,67	828.357,70	1.115.471,28	3.124.622,18
x FAL	9.082.714,59	8.995.275,57	8.995.275,57	8.713.468,46	7.417.115,86
x contenzioso	1.910.000,00	374.540,00	525.460,00	40.000,00	60.000,00
x indennità fine mandato	-	-	2.310,00	-	-
x perdite società partecipate	-	-	-	-	-
x altri accantonamenti	75.000,00	-	-	6.200,00	8.000,00
Parte vincolata	147.050,00	39.500,00	31.148,94	-	90.000,00
di cui					
x leggi e principi contabili	46.900,00	22.000,00	-	-	-
x trasferimenti	62.700,00	-	-	-	90.000,00
x contrazione mutui	-	-	-	-	-
x vincoli attribuiti dall'Ente	37.450,00	17.500,00	31.148,94	-	-
x altro	-	-	-	-	-
Parte destinata ad investimenti	-	-	-	-	-
Totale parte disponibile	- 5.195.520,93	- 6.157.211,73	- 4.945.450,21	- 4.681.576,72	- 5.961.163,31

da specificare che in "altri accantonamenti" sono ricompresi gli accantonamenti per rischi di soccombenza e per spese legali (cfr. delibere di approvazione)

⁵ Peraltro in ritardo rispetto al termine prefissato per legge. Invero tutti i rendiconti, a partire da quello del 2014, sono stati approvati in ritardo, in specie quello per l'esercizio 2017 avvenuto addirittura nel mese di ottobre 2018.

Come si può notare il risultato della parte A al 31.12 dell'esercizio 2015 risente della mancata revisione dei residui, da intestare all'OSL, ed è dunque comprensivo di tutte le partite residuali attive e passive. La situazione varia notevolmente nel 2016, esercizio nel quale è avvenuta la scissione tra i debiti e i crediti di competenza dell'OSL e quelli da gestire in via ordinaria. La tabella sottostante rappresenta i dati dell'avvenuto stralcio, limitatamente ai crediti e debiti di parte corrente e alla gestione delle partite dei servizi conto terzi.

esercizio 2016 -stralcio residui (in cui rientrano anche quelli da assegnare all'OSL)			
Entrata		Spesa	
Titolo I	- 3.189.882,21	Titolo I	- 2.271.177,62
Titolo II	- 403.292,60	Titolo VII (servizi c/terzi)	- 630.000,00
Titolo III	- 3.514.053,72		-
Totale correnti	- 7.107.228,53		
Titolo IX (servizi c/terzi)	-		

Dai dati riportati si rileva una consistente differenza fra l'eliminazione delle partite residuali correnti attive e quelle passive, indizio della probabile presenza di debiti correnti non inseriti in bilancio. Altro elemento che induce perplessità è lo stralcio di un ingente quantitativo di residui passivi dei servizi conto terzi, per i quali non sono state registrate correlate eliminazioni di residui attivi.

Sul punto giova rammentare che in base all'art. 168 del TUEL, le entrate e le spese per servizi per conto terzi riguardano poste che rappresentano per l'ente al tempo stesso un credito e un debito. Per esse viene fissato, pertanto, il principio secondo il quale entrate e spese devono equivalersi nella competenza. Si tratta, quindi, di somme da incassare ed erogare per la realizzazione di un "altrui interesse", ascrivibile ad altri soggetti giuridici, tenuti a lasciare finanziariamente indenne l'ente locale.

Anche la gestione dei residui, perciò, dovrebbe essere allineata. Il Comune di Bagnara invece ha stralciato debiti dei servizi conto terzi, di cui si ignora la natura ma non i residui attivi, che al 1.1.2016 presentano una consistenza di molto inferiore rispetto a quelli passivi alla medesima data (segno evidente dell'avvenuta riscossione).

Di seguito si procederà all'esame delle varie voci che compongono l'avanzo di tutto il quinquennio, partendo dall'analisi dell'andamento del FCDE:

andamento residui attivi correnti propri e % copertura con il FCDE					
	2015	2016	2017	2018	2019
residui attivi titolo I	4.883.008,22	1.947.717,99	4.745.452,99	3.195.972,89	4.257.848,45
residui attivi titolo III	4.034.232,94	1.375.323,68	2.737.897,01	4.007.986,35	5.663.055,57
Totale	8.917.241,16	3.323.041,67	7.483.350,00	7.203.959,24	9.920.904,02
FCDE	5.272.459,34	1.350.016,67	828.357,70	1.115.471,28	3.124.622,18
% di copertura	59,13	40,63	11,07	15,48	31,50

Dai dati riportati si evince che unicamente nell'esercizio 2015 il FCDE è stato determinato (59% ca.) in modo sufficiente a fornire copertura ai residui propri correnti (titolo I e III), vale a dire quei residui suscettibili di non essere interamente esigibili, anche in presenza dei legittimi presupposti.

In tali titoli, infatti, sono allocate le risorse relative alla raccolta rifiuti e ai proventi idrici. A fronte di un andamento crescente della massa residuale (da € 8.917.241,16 al 31.12.2015 passa ad € 9.920.904,02 al 31.12.2019), sintomo di carente riscossione, il FCDE è stato quantificato, a partire dal 2016, in percentuali di garanzia particolarmente basse, pari al 40,63%, 11,07%, 15,48%, 31,50%.

In disparte l'esercizio 2015, perciò, è evidente, la sottostima di un accantonamento che dovrebbe essere alla base della corretta determinazione del risultato finanziario. Ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, si rende necessario svalutare i residui attivi in presenza di oggettive difficoltà di riscossione da parte dell'Ente. La funzione fondamentale del FCDE, infatti, è di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In sintesi il fondo di che trattasi vale a precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione.

.....

Passando poi alla valutazione del FAL, l'andamento dello stesso è rappresentato nel prospetto sottostante:

	2015	2016	2017	2018	2019
andamento FAL	9.082.714,59	8.995.275,57	8.995.275,57	8.713.468,46	7.417.115,86
differenze tra esercizio e quello precedente		- 87.439,02	-	-281.807,11	-1.296.352,60

Nel rinviare a quanto già riferito sul FAL e sulla sua quantificazione (punto 2 "Analisi della liquidità"), in merito alle anticipazioni di liquidità si evidenzia che l'Ente ha fruito della facoltà di cui all'art. 6 comma 5 del DL. n. 78/2015. Dalla

documentazione in atti emerge, infatti, che le rate degli esercizi 2016-2017 e 2018 – da rimborsare- sono state bloccate per essere restituite a partire dal 2019.

Dalla analisi dei dati non appare chiaro se l'importo esposto quale differenza, tra il FAL accantonato al 31.12.2016 e quello al 31.12.2015 (€ 87.439,02) costituisca un rimborso. A conferma di quanto detto e per la stessa motivazione, si rileva che l'importo accantonato al 31.12.2017 presenta la stessa consistenza del FAL dell'esercizio precedente. Analogamente tra il FAL accantonato nell'esercizio 2018 e quello dell'esercizio precedente si rileva una differenza pari ad € 281.807,11. Conclusivamente il FAL, così come esposto dall'Ente, in assenza di ulteriori elementi chiarificatori si presenta inattendibile.

Il fondo contenzioso, pari, rispettivamente per ciascun esercizio a partire dal 2015 e fino al 2019, ad € 1.910.000,00, € 374.540,00, € 525.460,00, € 40.000,00 ed € 60.000,00, è apparso congruo solo nell'esercizio 2015, mentre in tutti gli altri esercizi è apparso sottostimato e in misura maggiore nell'esercizio 2019. In tale esercizio, peraltro, la Commissione straordinaria di liquidazione ha escluso dalla rilevazione della massa passiva del dissesto tutte le passività/debiti ritenuti privi del necessario titolo per essere inclusi. Il riferimento è ai debiti nei confronti della Regione, pari a € 1.425.283,39, inerenti alla fornitura idropotabile periodo 1981-2004 (escluso in quanto *"il debito ad oggi, a causa della pendenza della controversia, non è da ritenersi certo, liquido ed esigibile, per cui non va inserito nella massa passiva fino all'esito del giudizio..."*), nonché al debito di € 803.907,27 verso SORICAL in quanto il credito è ritenuto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Sul punto i Responsabili hanno attestato che *"per come si evince nelle note prot. n. 16105 del 06-07-2019, n. 19494 del 21/08/2018 e prot. 7459 del 12/04/2019, non esisteva alla data della dichiarazione del dissesto e non esiste ad oggi, alcun titolo giuridico a supporto, e pertanto deve essere escluso dal piano di rilevazione della massa passiva..."*.

Il Collegio sul punto rammenta che l'esistenza di contenzioso rende obbligatorio lo stanziamento del fondo (che deve essere anche congruo) giacché tale accantonamento corrisponde a logiche di prudenza che non sempre possono essere soddisfatte (o pienamente soddisfatte) mediante "fondi spese" creati *ad hoc* in bilancio. Pertanto, l'Ente avrebbe dovuto disporre adeguati accantonamenti per attuare le previsioni di

cui al punto 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 sulla doverosità della costituzione del fondo rischi sia per passività potenziali, sia per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il Comune abbia una "significativa probabilità di soccombere" o quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al "pagamento di spese".

La disamina dei risultati finanziari del Comune di Bagnara Calabria tiene conto non solo del biennio 2018/2019, ma anche delle rideterminazioni, effettuate dall'ente, sui saldi finanziari 2015/2018. L'ente ha rideterminato i risultati seguendo le modalità del d.m. 2 aprile 2015 art. 4. La parte disponibile al 31.12.2015 è risultata essere pari ad € -5.195.520,93 che rispetto al risultato determinato al 1.1.2015, ha presentato un peggioramento di € 620.424.59 di cui l'ente non ha fatto alcuna menzione ai fini dell'eventuale ripiano da effettuarsi nell'esercizio successivo e di cui, invece, avrebbe dovuto tenere conto.

Sui saldi finanziari come rideterminati la Sezione ha formulato diverse osservazioni, in particolare sulle componenti del risultato finanziario 2018, suscettibile di riverberare effetti su quello dell'esercizio 2019, già interessato da altre tipologie di disavanzo (in aggiunta a quello da riaccertamento straordinario), per intervenuti mutamenti normativi. Nel caso di specie il riferimento è al disavanzo ascrivibile al diverso metodo di calcolo del FCDE -da semplificato ad ordinario- che è emerso al 31.12.2019.

A tale data, il Comune ha conseguito un risultato finanziario 2019, inteso come parte disponibile, per un valore pari ad € -5.961.145,31. Parte di tale disavanzo, quantificato dall'Ente in € 1.609.049,90, sarebbe ascrivibile al passaggio del metodo di calcolo ordinario (divenuto obbligatorio a partire dall'esercizio in esame), da ripianare ai sensi dell'art. 39 *quater* del d.l. 162/2019.

Prima di procedere all'analisi circa la corretta quantificazione della parte di disavanzo, da ripianare secondo il precitato articolo, la Sezione richiama sul punto l'espressa previsione dell'art. 39 *quater*, comma 1, del D.L. n. 162/2019: "Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019,

determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.....”.

Giova evidenziare che nella delibera consiliare n. 11 del 20.08.2020 (*Disavanzo di amministrazione.... Rendiconto di gestione 2019 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 39-quater, D.L. n. 162/2019*), viene dato atto del fatto che il metodo semplificato è stato “fino ad oggi utilizzato...”.

Sebbene l'ente dichiari che anche il FCDE per l'esercizio 2018, pari ad € 1.115.471,28, sia stato determinato con il metodo semplificato, tuttavia si rileva che il predetto importo di € 1.115.471,28, corrisponde esattamente al totale delle minori entrate (vale a dire al complessivo importo dei residui attivi stralciati dal conto del bilancio 2018 e che hanno interessato i titoli IV, VI e IX). Conseguentemente, in assenza di ulteriori dati, la determinazione del FCDE al 31.12.2018, non appare sostenuta da un corretto calcolo del fondo con il metodo semplificato, e, coerentemente, anche la parte disponibile dell'avanzo 2018, sulla quale l'ente ha parametrato il risultato finanziario 2019, non può essere considerata attendibile.

Per il calcolo del maggiore disavanzo, soggetto alle regole succitate, si sarebbe dovuto, innanzitutto, confrontare il FCDE, determinato al 31 dicembre 2019 con le modalità ordinarie, con quello che, alla medesima data, si sarebbe ottenuto applicando il metodo semplificato, ovvero: FCDE al 31/12/2018 + FCDE stanziato definitivamente in bilancio – crediti cancellati per inesigibilità.

Inoltre, è noto che il metodo semplificato presuppone per la corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, necessariamente, il verificarsi di due condizioni fondamentali: l'esatta quantificazione del fondo accantonato nel

rendiconto del precedente esercizio e la corretta determinazione della quota stanziata nel bilancio di previsione dell'esercizio rendicontato.

L'applicazione della facoltà in parola si fonda, poi, sul presupposto che per effetto della gestione ordinaria lo *stock* dei residui attivi presenti sostanzialmente un andamento costante. Condizione questa che nel caso di specie non si è verificata dato che al 31.12.2016 i residui dei titoli interessati da inesigibilità (ovvero I e III) sono stati pari ad € 3.323.041,67, al 31.12.2017 € 7.483.350,00, al 31.12.2018 € 7.203.959,24. Evidenziando in tal modo un andamento non propriamente costante.

Considerando, quindi, per l'esercizio 2018 un corretto calcolo di FCDE con metodo semplificato, la differenza tra i due fondi, avrebbe rappresentato l'importo massimo del disavanzo ripianabile in 15 annualità. Così non è avvenuto, in assenza di ulteriori elementi di valutazione. Pertanto, non si può considerare attendibile la parte di disavanzo 2019 da ripianare in 15 esercizi (art. 39 *quater*) se già inficiata è la quantificazione del FCDE dell'esercizio 2018.

Al riguardo, perciò, *“la dichiarazione di adeguatezza del fondo assume una specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia esigibilità e di difficile esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico finanziario dell'ente e alla necessaria verifica dell'organo di revisione (Corte conti, Sez. autonomie, n. 32/2015)”*.

Non è da sottacere l'ulteriore assenza, nel risultato finanziario 2018 rettificato, di alcune componenti, che in sede di approvazione del rendiconto medesimo erano invece presenti. Trattasi dei vincoli per leggi e principi contabili per un importo pari ad € 166.382,87 e della destinazione di € 260.137,50 ad investimenti.

Segue la tabella di quantificazione operata dall'ente (contenuta nella delibera consiliare 11/2020), della quota *“limite”* di disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 39 *quater*:

ND	DESCRIZIONE		IMPORTO
1	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione Rendiconto 2018	+	1.115.471,28
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2019 (previsioni definitive)	+	817.547,14
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-	417.446,14
4	Totale risorse disponibili al 31/12/2019 (1+2-3)		1.515.572,28
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019		3.124.622,18
6	Disavanzo da ripianare (dal 2021 e in massimo 15 esercizi)		1.609.049,90

Sul punto appare utile riportare anche l'ulteriore tabella presente nella delibera in parola, da cui si evince un importo ridotto di disavanzo che l'Ente ha deciso di ripianare in 15 esercizi a partire dal 2021:

nd	descrizione		importo
1	Disavanzo derivante dal risultato di amministrazione 2018	+	4.681.576,22
2	Disavanzo di amministrazione quota 2019 da D.Lgs. 118/2011	-	157.761,94
3	Disavanzo derivante dal risultato di amministrazione 2019	-	5.961.163,31
4	Disavanzo da ripianare (dal 2021 e in massimo 15 esercizi)		-1.437.349,03

Si evidenzia, infine, che nell'esercizio 2019 il differenziale pari ad € +653.217,35 tra le minori entrate di parte capitale (titolo IV) riportate nell'importo di € 1.683.753,22, e le correlate economie di competenza (titolo II) pari ad € 2.336.970,57 non risulta riportato nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione.

Osservazioni conclusive: All'esito dell'analisi sin qui condotta, si osserva che l'Ente ha in parte recepito i rilievi oggetto di analisi della delibera n. 79/2021. Infatti, è stata rideterminata la parte disponibile degli esercizi 2015/2017, inserendo poste altrimenti non presenti. Si rileva, tuttavia, in ragione di quanto evidenziato:

- ✓ la sottostima del FCDE a partire dal 2016 e fino a tutto il 2019, quantificato in misure percentuali non soddisfacenti;
- ✓ la non congruità del fondo contenzioso dal 2016 a tutto il 2019, dovuta, in via principale, all'esclusione di debiti consistenti, dalla massa passiva dell'OSL, non presenti in bilancio e a carico della gestione ordinaria;
- ✓ l'inattendibilità del FAL;
- ✓ la mancata previsione, nella parte disponibile rettificata del 2018, di vincoli e destinazione ad investimenti (nei termini indicati nella parte che precede). La non corretta determinazione del FCDE con metodo semplificato;
- ✓ l'assenza di vincoli nel 2019 per le maggiori economie di competenza rispetto alle minori entrate registrate nella gestione di investimento;
- ✓ la non corretta scomposizione del disavanzo al 31.12.2019, e conseguentemente, la non esatta quantificazione di quanto ripianare ai sensi dell'art. 39 *quater*.

Ne consegue che le criticità evidenziate sono state suscettibili di riverberarsi sugli equilibri di bilancio. A ciò deve aggiungersi che la non corretta determinazione del fondo contenzioso, la non attendibilità del FAL e la non congruità del FCDE, per il quale si rammenta che la relativa quantificazione deve essere sempre sottoposta al

giudizio di congruità dell'Organo di revisione -sia in fase previsionale che di rendicontazione) ha inficiato la quantificazione della parte disponibile degli esercizi medesimi, determinandone una sovrastima.

Appare, in ogni caso necessario, che il Comune di Bagnara, per gli esercizi futuri, proceda alla corretta ed attenta stima dei propri risultati finanziari, alla luce delle considerazioni espresse, ma soprattutto al fine di evitare che si creino i presupposti di un'ulteriore situazione di dissesto.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV).

La Sezione ha chiesto al Comune di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel biennio 2018-2019. Prima di procedere all'esame dei dati trasmessi appare utile dare conto di quanto dedotto dall'ente in merito alle discrasie rilevate da questa Sezione in merito all'evoluzione del FPV per il periodo 1.1.2015/31.12.2017 e che deponevano per una non attendibilità dei valori del predetto fondo. In particolare era stata rilevata la mancata conciliazione tra gli importi indicati nelle delibere di approvazione rendiconti e quelli risultanti dal conto di bilancio 2016/2017.

L'ente, nel fornire i dati relativi all'esatto andamento del fondo di cui si tratta, ha imputato le rilevate discrasie ad un mero errore materiale di trascrizione dati ad opera del Responsabile finanziario *pro-tempore* dal momento che *"non sono stati rinvenuti documenti che l'hanno indotto ad iscrivere le diverse somme di FPV nelle deliberazioni consiliari"*.

Quanto al FPV per il biennio 2018/2019 i dati forniti sono i seguenti:

FPV	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2019	31/12/2019
FPV di parte corrente	€ 26.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV di parte capitale	€ 3.631.786,95	€ 2.417.115,98	€ 2.417.115,98	€ 150.000,00

L'esame dei documenti e della banca dati BDAP, ancora una volta, smentisce l'attendibilità dei dati sopra esposti. Infatti, per l'esercizio 2018 il FPV al 31.12, così come emerge dall'allegato b) al rendiconto, trasmesso dall'Ente (allegato 13), espone l'importo di € 886.686,05 che si presenta diverso da quello emergente da analogo prospetto di BDAP in cui risulta pari ad € 2.417.115,98. Quest'ultimo importo risulta

correttamente riportato poi, al 1.1.2019. Al riguardo, appare utile rammentare come tutti i dati debbano trovare conciliazione nei documenti contabili.

Nell'ambito della complessiva analisi del fondo pluriennale, poi, sono state rinvenute, nell'esercizio 2019, consistenti economie di impegni, finanziate da FPV, pari ad € 563.286,37. La circostanza rende palese che sono stati eliminati impegni, per i quali non vi sono agli atti elementi dai quali poter desumere che la correlata entrata, posta a copertura della spesa di investimento, non sia stata accertata/incassata. Né nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione risultano importi tali da far ritenere tali economie come confluite nell'avanzo (risulta, infatti, unicamente un vincolo per trasferimenti di € 90.000,00).

5. ANALISI DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE, SIA IN CONTO RESIDUI SIA IN CONTO COMPETENZA; ANDAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Questa Sezione, con delibera n. 79/2021, aveva invitato l'Ente ad efficientare il sistema delle riscossioni delle entrate proprie mediante un programma di ottimizzazione che tenesse anche conto dell'esigenza di potenziare l'attività di recupero evasione tributaria.

In via preliminare, l'ente ha imputato all'emergenza Covid-19 il rallentamento del "*regolare prosieguo*" delle attività di riscossione ordinaria e coattiva negli anni 2019/2020.

Sono stati forniti gli estremi delle determinazioni di approvazione dei ruoli ordinari e coattivi relativi alla gestione ordinaria dei tributi relativi alla TARI, l'ICI/IMU e servizio idrico per gli anni 2016⁶ e successivi (che per ragioni di sinteticità non si riportano) e specificato nel dettaglio le azioni finalizzate all'efficientamento del sistema della riscossione nei termini di seguito indicati:

- In merito al Servizio idrico integrato nel solo anno 2020 sono stati emessi circa 13.000 atti di intimazione di pagamento, relativi agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017, oltre al ruolo ordinario 2018. Tale attività ha consentito di regolarizzare reversali di incasso per euro 770.185,49 in pochi mesi;

⁶ I residui dal 2015 e precedenti sono stati stralciati e trasferiti all'OSL.

- In merito alla Tari sono stati posti in riscossione tutti i ruoli ordinari fino all'anno 2020. Gli accertamenti Tari sono stati emessi e notificati fino all'anno 2018. I coattivi sono stati approvati a carico degli utenti morosi Tari fino al 2017. Viene dato atto che entro l'anno 2021 sarebbero stati emessi gli accertamenti Tari per gli anni di imposta 2019- 2020 ed approvato il ruolo coattivo Tari 2018, e posto in riscossione il ruolo ordinario Tari 2021;
- In merito all'IMU è stato precisato che sono stati emessi e notificati gli avvisi di accertamento fino all'anno 2017 e approvati, i ruoli coattivi dando atto che entro l'anno 2021 sarebbero stati emessi e notificati gli accertamenti del triennio 2018 - 2020.

Nell'ambito dell'attività come sopra ampiamente descritta, grande valenza è stata attribuita dall'ente alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019⁷ le quali consentendo di acquisire efficacia di titolo esecutivo agli atti di accertamento decorso il termine per la proposizione del ricorso e di attivare le procedure esecutive e cautelari senza dover attendere i tempi correlati alla formazione e notifica della cartelle di pagamento agevolano l'efficacia dell'attività di riscossione.

Tanto premesso l'esame delle riscossioni delle risorse proprie dell'Ente, riferite alle gestioni 2018/2019, non evidenzia miglioramenti.

Numerosi dati contabili, trasmessi dall'Ente in allegato alla nota n. 9892 del 27.05.2022, sono stati rettificati dalla Sezione a seguito della verifica operata incrociando taluni dati con quelli delle scritture contabili (PEG 2018 e 2019) e di BDAP:

⁷ La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 792, della legge 160/2019) stabilisce che le nuove disposizioni in materia di accertamento esecutivo si applichino a decorrere dagli atti emessi dal primo gennaio 2020.

Residui attivi correnti - accertamenti di competenza - Entrate proprie 2018												
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/residui iniziali	% maggiori/minori residui su conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I	2.466.204,55	980.318,45	2.464.704,55	- 1.500,00	39,75	- 0,06	1.484.386,10	5.181.034,68	3.469.447,89	1.711.586,79	66,96	3.195.972,89
di cui												
imu (altri fabbricati ed aree fabbricabili)	249.083,30	218.589,14	249.083,30	-	87,76	-	30.494,16	977.462,85	624.602,22	352.860,63	63,90	383.354,79
tasi	53.477,19	52.640,43	53.477,19	-	98,44	-	836,76	322.692,59	314.450,46	8.242,13	97,45	9.078,89
tarsu/tari/tares	1.438.368,90	630.737,50	1.438.368,90	-	43,85	-	807.631,40	1.383.303,90	231.021,41	1.152.282,49	16,70	1.959.913,89
TITOLO III	2.737.897,01	74.539,75	2.737.360,97	- 536,04	2,72	- 0,02	2.662.821,22	1.595.915,46	250.750,33	1.345.165,13	15,71	4.007.986,35
di cui												
Proventi acquedotto	1.329.988,12	42,83	1.329.988,12	-	0,00	-	1.329.945,29	770.825,22	-	770.825,22	-	2.100.770,51
Canone depurazione e fognatura	788.559,39	42,82	788.559,39	-	0,01	-	788.516,57	438.937,00	-	438.937,00	-	1.227.453,57
fitti attivi	25.069,63	670,19	25.069,63	-	2,67	-	24.399,44	36.000,00	26.846,56	9.153,44	74,57	33.552,88
sanzioni codice strada	20.000,00	19.953,96	19.953,96	- 46,04	99,77	- 0,23	-	20.000,00	20.000,00	-	100,00	-

Residui attivi correnti - accertamenti di competenza - entrate proprie 2019												
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/residui iniziali	% maggiori/minori residui su conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I	4.950.288,42	416.160,04	3.195.972,89	-1.754.315,53	8,41	-35,44	2.779.812,85	5.526.016,06	4.047.980,46	1.478.035,60	73,25	4.257.848,45
di cui												
imu (altri fabbricati ed aree fabbricabili)	383.344,68	57.517,64	383.344,68	-	15,00	-	325.827,04	981.445,10	630.656,10	350.789,00	64,26	676.616,04
tasi	9.078,89	588,06	8.490,83	-	6,48	-	8.490,83	322.362,69	322.362,69	-	100,00	8.490,83
tarsu/tari/tares	1.959.913,89	175.396,50	1.784.517,39	-	8,95	-	1.784.517,39	1.377.320,00	722.365,17	654.954,83	52,45	2.439.472,22
TITOLO III	4.007.986,35	170.000,00	4.007.599,02	-387,33	4,24	-0,01	3.837.599,02	1.950.816,90	125.360,35	1.825.456,55	6,43	5.663.055,57
di cui												
Proventi acquedotto	2.100.770,51	170.000,00	1.930.770,51	-	8,09	-	1.930.770,51	893.200,00	-	893.200,00	0,00	2.823.970,51
Canone depurazione e fognatura	1.227.453,57	-	1.227.453,57	-	-	-	1.227.453,57	459.637,00	-	459.637,00	-	1.687.090,57
fitti attivi	33.552,88	-	33.165,55	-387,33	-	-1,15	33.165,55	41.000,00	26.075,80	14.924,20	63,60	48.089,75
sanzioni codice strada	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	0,00	20.000,00

Sui residui attivi dei titoli I e IX:

L'analisi dei dati evidenzia l'anomalia, riscontrata con riferimento ai residui attivi del titolo I, e concernente la diversa consistenza degli stessi al 31.12.2018 pari ad € 3.195.972,89 rispetto all'1.1.2019, laddove invece si riscontra la diversa somma di € 4.950.288,42. Pur essendo ammissibile un maggiore riaccertamento di residui attivi, tuttavia, desta perplessità la circostanza che dalle scritture contabili non risulta al titolo I alcuna maggiore entrata, ma anzi una minore entrata per un importo di €

1.754.315,53. Nello specifico (cfr. PEG 2019) la variazione è intervenuta nel codice di bilancio E.1.01.01.06.002 rubricato "recupero evasione IMU 2012 - 2015 (s.8350)".

La maggiore entrata si riscontra, invece, nei servizi conto terzi e per il medesimo importo.

esercizio 2019											
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
		RS	4.950.288,42	RR	416.160,04	R	-1.754.315,53			EP	2.779.812,85
		CP	5.558.171,89	RC	4.047.980,46	A	5.526.016,06	CP	-32.155,83	EC	1.478.035,60
		CS	10.676.509,21	TR	4.464.140,50	CS	-6.212.368,71			TR	4.257.848,45
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro											
		RS	202.524,52	RR	121.539,26	R	1.754.315,53			EP	1.835.300,79
		CP	2.788.866,00	RC	1.091.905,56	A	1.906.917,39	CP	-881.948,61	EC	815.011,83
		CS	2.911.239,45	TR	1.213.444,82	CS	-1.697.794,63			TR	2.650.312,62

Pertanto, si è proceduto all'esame della situazione del titolo IX per l'esercizio 2018 (cfr. PEG 2018), da cui è emerso che l'importo di € 1.754.315,53 era già allocato nei residui attivi finali delle entrate per conto terzi, al codice E.9.02.99.99.999, rubricato "recupero evasione IMU 2012 - 2015 (s. 8350)".

In sintesi, tale importo al 1.1.2019 è stato traslato nei residui iniziali del titolo I (che dunque sono risultati di importo maggiorato), e nel contempo eliminato dai residui iniziali del titolo IX. A fine esercizio 2019 l'importo è stato nuovamente allocato nei servizi conto terzi.

L'operazione contabile effettuata dall'Ente suscita perplessità atteso che l'entrata del recupero evasione non può in alcun modo rientrare nelle tipologie di entrate del titolo IX (pur se riferita ad una entrata/spesa di gestione dell'OSL).

Il punto 7.1 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, precisa che non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio, le operazioni svolte per conto di un altro soggetto, che non ha un proprio bilancio, nel quale contabilizzare le medesime operazioni. Il Comune, quindi, avrebbe dovuto allocare le risorse da recupero evasione e la correlata spesa, rispettivamente nel titolo I dell'entrata e nel titolo I della spesa. Giova evidenziare, peraltro, che quanto sopra non integra un elemento meramente formale in quanto l'inserimento nel titolo IX (E) e nel titolo VII (S), di poste non previste, finisce per rappresentare un'inosservanza delle norme e dei principi che regolano la gestione del bilancio degli enti locali. Inoltre, la mancata iscrizione di questi importi tra le entrate e spese correnti finisce anche per falsare la costruzione di alcuni

indicatori, arrecando un *vulnus* ai principi di veridicità, attendibilità e trasparenza del bilancio.

Nell'assenza di ulteriori elementi di valutazione si rileva perciò la non attendibilità delle scritture contabili.

Esame riscossioni entrate correnti proprie:

Le difficoltà nella monetizzazione dei residui propri di parte corrente, già rilevate da questa Sezione, non solo permangono anche negli esercizi in esame ma evidenziano un ulteriore peggioramento.

Infatti, le entrate in conto residui del titolo I presentano una percentuale di riscossione del 39,75% nel 2018 e dell'8,41% nel 2019. Le entrate del titolo III registrano un *target* di riscossione del 2,72% nel 2018 e del 4,24% nel 2019.

Avuto riguardo alle entrate in conto competenza i rapporti percentuali registrati sono stati pari, rispettivamente per il titolo I e per il titolo III, al 66,96% e al 15,71%, nell'esercizio 2018. Nel 2019 le *performances* registrate sono state del 73,25% e del 6,43%. Al riguardo, giova precisare che le percentuali riferite al titolo I, non appaiono particolarmente significative ove si consideri che l'ammontare complessivo delle riscossioni di tale titolo risente dell'incidenza del fondo di solidarietà comunale, che l'Ente riceve a titolo perequativo e per il quale non compie alcuna azione attiva di riscossione.

È indubbio, poi, che la scarsa riscossione delle entrate correnti proprie, (soprattutto delle partite pregresse), in particolare quelle per i servizi indispensabili, può ingenerare un rilevante accumulo di residui che dovrebbero essere smaltiti con estrema celerità.

E, infatti, ben il 57% circa dell'importo complessivo dei residui del titolo I, al 31.12.2019, si riferisce a RSU mentre il 50% circa dell'importo finale dei residui del titolo III afferisce ai proventi idrici. Non hanno subito sorte diversa i residui finali del canone depurazione e fognatura, costituenti il 30% circa dello *stock* finale del titolo delle entrate extratributarie.

La riscossione in conto competenza del servizio idrico integrato, infatti, appare assolutamente assente, dal momento che è risultata pari a zero in entrambi gli esercizi.

Analogamente pari a zero euro è stata la riscossione in conto residui per il 2018 mentre nel 2019 la realizzazione è stata del 8% circa.

Le realizzazioni del canone depurazione sono state pari a zero euro sia nella competenza che nella gestione dei residui.

La riscossione dei residui per RSU si è attestata al 44% circa nel 2018 e al 9% circa nel 2019, laddove nella gestione di competenza la stessa si è attestata al 16,70% (2018) e 52,45% (2019).

Sulla scorta di quanto sopra rilevato, perciò, i dati inducono a ritenere tanto necessaria quanto indifferibile l'attivazione della leva sui servizi indispensabili.

Per quanto attiene alle entrate da autoliquidazione, quali l'ICI/IMU e la TASI, si rilevano riscossioni in conto residui del 2019 pari, rispettivamente per risorsa, al 15,00% e al 6,48%.

I fitti attivi hanno concretizzato zero percentuali di riscossioni nelle partite residuali. Migliore si presenta l'andamento nella competenza in cui gioca un ruolo decisivo il canone della caserma Carabinieri - riscosso quasi per intero nell'anno di competenza.

Quanto sopra consente di affermare che nell'ambito della gestione ordinaria dell'Ente, le entrate proprie non si concretizzano in termini di cassa, con conseguente aumento della massa residuale attiva. Di seguito si fornisce la rappresentazione delle somme rimaste da riscuotere negli esercizi 2016/2019, che evidenzia un *trend* in continua evoluzione crescente a dimostrazione dell'inefficienza del sistema della riscossione di risorse che sono precipuamente di competenza dell'Ente con l'eccezione del solo l'esercizio 2016 in cui vi è stato lo stralcio dei residui da passare all'OSL:

	Residui attivi complessivi provenienti dalla gestione 2016	Residui attivi complessivi provenienti dalla gestione 2017	Residui attivi complessivi provenienti dalla gestione 2018	Residui attivi complessivi provenienti dalla gestione 2019
Titolo I	1.947.717,99	4.745.452,99	3.195.972,89	4.257.848,45
Titolo III	1.375.323,68	2.737.897,01	4.007.986,35	5.663.055,57
Totale	3.323.041,67	7.483.350,00	7.203.959,24	9.920.904,02

Recupero evasione tributaria

Il Comune ha poi compilato le tabelle relative al recupero dell'evasione tributaria per gli esercizi 2018 e 2019. I dati forniti sono stati verificati (e corretti) con quelli contenuti nei documenti PEG 2018 e 2019:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA											
2018											
Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residu	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza a	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2018
	a	b	c	d = (a-b+/-c)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	€ 285.717,69	-	-	€ 285.717,69	-	-	-	-	€ 285.717,69	40.000,00	40.000,00
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Proventi servizio idrico/depurazione/fo gnatura	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recupero evasione altri tributi (TASI)	-	-	-	-	189.000,00	189.000,00	-	189.000,00	189.000,00	112.850,00	112.850,00
TOTALE	€ 285.717,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 285.717,69	€ 189.000,00	€ 189.000,00	-	€ 189.000,00	€ 474.717,69	€ 152.850,00	€ 152.850,00

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA											
2019											
Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residu	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza a	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2018
	a	b	c	d = (a-b+/-c)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	285.717,69	12.000,00	-	273.717,69	300.000,00	300.000,00	71.489,29	228.510,71	502.228,40	285.717,00	285.717,00
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Proventi servizio idrico/depurazione/fo gnatura	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recupero evasione altri tributi (TASI)	189.000,00	117.249,46	-	71.750,54	189.000,00	189.000,00	19.760,00	169.240,00	240.990,54	169.230,60	169.230,60
TOTALE	474.717,69	129.249,46	-	345.468,23	489.000,00	489.000,00	91.249,29	397.750,71	743.218,94	454.947,60	454.947,60

I dati corretti (o eliminati in quanto non pertinenti) evidenziano la scarsa riscossione di tali tipologie di entrate. I residui finali al 31.12.2019 sono pari ad € 743.218,94 a fronte dei quali è stato costituito un FCDE pari ad € 454.947,60 (61,21% del non riscosso). Senza contare che residuano ancora nelle scritture contabili 2019 somme per "Recupero evasione IMU 2012-2015 da trasferire all'OSL (S. 8350)" per un importo pari ad € 1.754.315,53 (titolo IX E), sulle cui movimentazioni si è già riferito.

In merito a tali entrate alle criticità in punto di riscossione, si aggiunge anche una incerta quantificazione.

Osservazioni sul punto: Il Collegio rileva come la capacità di riscossione delle entrate proprie del Comune di Bagnara Calabria non abbia evidenziato miglioramenti rispetto al triennio 2015-2017, confermando, pertanto, anche per gli esercizi in esame, le criticità formulate. Particolarmente bassa appare la capacità di riscossione delle entrate extratributarie, in conto residui ed in conto competenza, nonché la riscossione dei residui del titolo I e delle entrate da recupero evasione. Si

conferma, quindi, la difficoltà dell'Ente di convertire i crediti, in particolare quelli extratributari, in liquidità.

Tale generale criticità della riscossione è confermata anche dallo sfioramento, nell'esercizio 2018 dell'indicatore analitico *P8 concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%* e del parametro 2.8 (*Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*) minore del 22%. Sebbene per l'esercizio 2019, in BDAP non siano presenti informazioni, si osserva che gli stessi parametri risultano sfiorati anche nell'esercizio 2020, a conferma del permanere di una situazione patologica.

Giova rammentare che un basso grado di realizzazione delle entrate proprie conduce inevitabilmente ad un accumulo di residui attivi, che con il passare degli anni divengono difficilmente esigibili, con evidenti effetti negativi sulla reale capacità di spesa dell'ente, nonché sulla tenuta del bilancio e il suo effettivo equilibrio.

Tali criticità unitamente al rischio correlato all'impossibilità di garantire i servizi indispensabili possono, peraltro, condurre al radicarsi delle condizioni tipiche del dissesto.

Conseguentemente, appare necessario che l'Ente approvi tempestivamente i ruoli, in modo da pervenire, nel più breve tempo possibile, alla riscossione di competenza dei tributi comunali, soprattutto di quelli che comportano un gettito rilevante, quali per l'appunto, TARI ed i proventi del servizio idrico integrato.

La Sezione, pertanto, richiama l'attenzione del Comune sulla necessità di efficientare l'attività di riscossione delle entrate proprie, sia in conto residui sia in conto competenza, così da ripristinare una regolarità nei flussi che consenta all'Ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea, con risorse proprie e senza dover ricorrere all'apporto di liquidità di terzi. Correlativamente l'ente dovrà porre particolare attenzione all'attività interruttiva del termine di prescrizione per le annualità pregresse.

6. PAGAMENTI DI COMPETENZA E IN CONTO RESIDUI, SITUAZIONE DEBITORIA E DFB.

Nella tabella che segue è riportata la situazione dei pagamenti correnti, di competenza e in conto residui, del Comune di **Bagnara Calabria**, con annesso esame

della spesa, riferita ai servizi RSU e idrico. I dati sono stati verificati sulla scorta di quanto rilevato sul PEG 2018/2019 e su BDAP. Si precisa che i valori riguardanti il servizio idrico sono stati allocati erroneamente (dall'Ente) nella Missione 9, programma 6, rubricato "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche"⁸, piuttosto che nel programma 4 espressamente intestato al servizio idrico, evidenziando in tal modo ancora un volta lo stato di confusione delle scritture contabili. Giova evidenziare al riguardo che i residui finali del 2018, concernente il servizio idrico, non risultano coincidenti con gli iniziali del 2019.

Spesa corrente titolo I - gestione residui passivi e spesa di competenza 2018												
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	% pagamenti di competenza	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i		l = (h-i)	m = (g+l)
TITOLO I	3.498.682,33	658.060,01	3.440.774,91	-57.907,42	18,81	-1,66	2.782.714,90	6.480.740,61	3.732.606,34	57,60	2.748.134,27	5.530.849,17
di cui												
Servizio RSU	1.430.077,65	48.827,35	1.430.077,44	-0,21	3,41	-	1.381.250,09	1.352.776,28	565.509,33	41,80	787.266,95	2.168.517,04
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	486.484,38	206.345,58	486.312,15	-172,23	42,42	-0,04	279.966,36	1.007.820,72	548.187,38	54,39	459.633,34	739.599,70

Spesa corrente titolo I - gestione residui passivi e spesa di competenza 2019												
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	% pagamenti di competenza	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i		l = (h-i)	m = (g+l)
TITOLO I	7.285.164,70	1.229.013,29	4.297.502,87	-1.758.648,54	16,87	-24,14	4.297.502,87	6.298.361,97	3.807.769,15	60,46	2.490.592,82	6.788.095,69
di cui												
Servizio RSU	2.168.517,04	264.826,71	1.903.690,33	-91,50	12,21	0,00	1.903.598,83	1.160.863,22	493.060,51	42,47	667.802,71	2.571.401,54
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	774.228,36	335.071,08	484.482,83	-230,65	43,28	-0,03	438.743,63	1.334.936,72	590.449,24	44,23	841.187,48	1.279.931,11

L'esame della gestione contabile 2018-2019, conferma quanto già stigmatizzato da questa Sezione, in merito alla prevalenza di maggiori crediti concernenti i servizi RSU e idropotabile, rispetto ai correlati debiti. Se si guarda, poi, alla gestione dei residui passivi, le *performances* realizzate si palesano più critiche rispetto a quelle degli esercizi precedenti. Ciononostante, in sede di misure correttive (cfr. nota prot. n. 8498 del 6.5.2022) è stato riferito che, dal 2018 sono state effettuate nella fase previsionale del bilancio, stime di entrate adeguate al fabbisogno, in termini di spesa di funzionamento (spesa raccolta RSU, SORICAL, Regione Calabria, Enel) e "che ad oggi

⁸ Nessun dato è presente nel programma 4.

non sussistono situazioni, per le spese di funzionamento, che possano fare insorgere spese non effettivamente coperte dalle correlate entrate di parte corrente”.

Giova evidenziare ancora che, anche per quanto concerne la spesa corrente i residui iniziali 2019 del titolo I non corrispondono a quelli finali dell'esercizio 2018, così come rilevato anche nella parte della presente delibera dedicata all'analisi dei flussi di riscossione, con il medesimo importo di € 1.754.315,53 (cfr. PEG spesa 2019, U.7.02.99.99.999, stavolta rubricato “*trasferimento fondo cassa e entrate da residui attivi 2015 e prec. di competenza OSL (capitolo E. 3070)*”), che passa da un titolo all'altro senza trovare debita collocazione.

Passando ad analizzare l'assolvimento delle obbligazioni di competenza del titolo I, si osserva che la situazione non presenta miglioramenti atteso che il *target* di pagamento è stato scarso e non adeguato con percentuali del 57,60% nel 2018 e del 60,46% nel 2019. Peggiori, rispetto al triennio 2015/2017, si palesano le *performances* dello smaltimento dei residui passivi correnti, che rispetto allo *stock* di inizio anno, hanno registrato, rispettivamente per esercizio, percentuali pari al 19% e 17% circa. Per quanto concerne, poi, i pagamenti dei servizi RSU ed idrico, gli stessi sono risultati scarsi, soprattutto quelli per RSU, sia nella competenza che nella gestione residui come si evince dai dati esposti in tabella. Sul punto giova rammentare che le risorse in entrata per tali servizi sono direttamente vincolate ai correlati pagamenti. Una buona regola di gestione implica, dunque, che i crediti valgano a finanziare, in via privilegiata, il servizio erogato. La presenza, invece, sia ad inizio che a fine esercizio, di maggiori crediti (per effetto di scarse riscossioni) afferenti i servizi RSU e idropotabile (rispetto ai debiti concernenti gli stessi servizi) induce a ritenere che l'Ente possa aver utilizzato risorse vincolate, ovvero possa aver sottostimato la relativa spesa.

I pagamenti scarsi ed insufficienti hanno fatto registrare alla fine degli esercizi l'aumento dei residui passivi del titolo I. Analogamente in crescita si presentano, anche, i residui passivi afferenti i servizi RSU e dell'idrico.

Ciononostante, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, per il biennio in esame, è stato certificato dall'Ente con valori rispettosi del termine normativamente previsto essendo pari a 14,21 giorni per il 2018 e a 38,34 giorni per il 2019.

Situazione debitoria verso Regione Calabria

Al riguardo, ed in sede di misure correttive, l'ente ha riferito sulla situazione del debito idrico 1981-2004, evidenziando un contrasto con alcuni atti dell'OSL. Infatti, con delibera n. 3/2019 della Commissione di liquidazione (agli atti della Sezione), era stato deliberato di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito vantato dalla Regione per € 1.425.283,89. Di contro, nella nota n. 8498/2022, è stato riferito: *“in merito al debito verso Regione Calabria..... per l'importo di € 1.425.293,89 si osserva che il debito rientra nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione ai sensi dell'articolo 252 comma 4 TUEL per fatti ed atti di gestione ante 31.12. 2015; per cui è stato stralciato dal bilancio della gestione ordinaria dell'ente e rappresenta un debito potenziale dell'OSL in caso di soccombenza dell'ente al contenzioso in atto”*.

Il contenzioso di cui è fatta menzione rinviene la propria origine nell'opposizione al credito regionale, proposta dalla Commissione straordinaria (ex art. 243 TUEL), *“trattandosi di crediti....ormai prescritti in quanto essendo trascorsi oltre 10 anni dall'ultimo pagamento, di cui non è stato notificato alcun decreto precedente dalla Regione Calabria, quale titolo esecutivo ad interrompere i termini di prescrizione”*. La costituzione in giudizio è stata, successivamente confermata anche dalla Giunta comunale subentrata alla Commissione.

Avuto riguardo ai debiti verso la Regione/Sorical, circa la fornitura di acqua potabile, in sede di riscontro alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione (n. 1741 del 1.3.202) è stato riferito che per quanto riguarda il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2015 i debiti di bilancio e/o fuori bilancio, sono di competenza della gestione straordinaria dell'OSL, mentre eventuali debiti di bilancio e/o fuori bilancio per fatti ed atti di gestione verificatesi dal 01.01.2016 fino alla data odierna rientrano nella gestione ordinaria dell'Ente.

La SORICAL SPA ha fatto richiesta all'OSL di inserimento nelle passività dell'Ente del credito di € 1.371.692,02 (fornitura idropotabile periodi dal 1.1.2008 al 31.12.2015), relativo a fatture non pagate. L'OSL con delibera n. 8/2019 ha ammesso

alla massa passiva del debito, solo l'importo di € 567.787,75 escludendone la somma ritenuta non dovuta di € 803.907,27⁹.

La SORICAL ha proposto ricorso al TAR per l'annullamento della precitata deliberazione n. 8/2019, e nel contempo anche il Comune, con delibera G.M. n. 127/2019 ha nominato un legale a tutela delle ragioni dell'Ente. Il TAR, con sentenza n. 173/2021 ha dichiarato il proprio "difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario" fissando i termini per la riassunzione in giudizio. Altre vicende amministrative sono intervenute, ma a tutto oggi l'Ente è in attesa di decisioni, pur avendo l'ente rappresentato comunque che *"qualsiasi sia l'esito del contenzioso, non rientra nella gestione ordinaria dell'Ente e quindi non intacca gli equilibri del bilancio ordinario dell'ente in quanto, trattasi di debiti 2015 e pregressi rientranti nella gestione straordinaria dell'OSL"*.

Sul punto la Sezione osserva che, contrariamente a quanto dichiarato dall'ente, dalla documentazione in atti riferita al deposito piano estinzione dei debiti ed in particolare dalla deliberazione n. 8 del 23 giugno 2022 dell'OSL avente ad oggetto "Approvazione piano di estinzione delle passività del dissesto finanziario), è emerso che le passività riferite al debito idrico 1981-2004 e al debito verso SORICAL di € 803.907,27, unitamente al debito per consumo energia elettrica 2011-2015 (per € 213.509,50), sono rimaste escluse dalla massa passiva e pertanto suscettibili di intaccare gli equilibri del bilancio ordinario.

Con riferimento invece al periodo successivo all' 1.1.2016 e fino alla data del riscontro fornito dall'ente, tutte le fatture trimestrali trasmesse dalla SORICAL sono state liquidate dal responsabile dell'ufficio tecnico competente e pagate fino all'ultimo trimestre fatturato. Per cui non risultano debiti di bilancio o fuori bilancio nei confronti della SORICAL.

Infine, avuto riguardo al debito per il conferimento in discarica RSU 2016, pari a complessivi € 880.540,00¹⁰, una parte di esso pari ad € 355.160,57 è stata riconosciuta

⁹ richiesta dai Commissari Liquidatori della Sorical e riportata (*erroneamente*) in sede di approvazione del dissesto finanziario dell'ente da parte della Commissione Straordinaria.

¹⁰ Invero tale importo non è coincidente con la effettiva somma dei due importi di € 355.160,57 e € 545.379,43 (€ 900.540,00) rilevati dalla nota di riscontro n. 8498 del 6.5.2022.

come DFB. La parte residua, pari ad € 545.379,43, invece è rimasta come debito di bilancio per il quale l'Ente ha aderito ad un piano quinquennale di 54 rate mensili.

Debiti fuori bilancio

Il Comune ha attestato di avere riconosciuto debiti fuori bilancio nel biennio 2018/2019, per cessione ENEL e RSU 2016, fornendo le delibere consiliari, di cui si riportano gli estremi:

DFB 2019	
	Importo
Delibera CC 18 DEL 22-05-2019 (Regione Calabria conferimento rifiuti)	355.160,57
Delibera CC 19 DEL 22-05-2019 (ENEL 2017)	255.749,86
Delibera CC 20 DEL 22-05-2019 (ENEL 2017)	305.770,94
totale	916.681,37

Per i debiti di cui alle delibere n. 18 e 19 sono stati attivati piani di rateizzazione triennali, per quello relativo alla delibera n. 20 si è tenuto conto delle apposite dotazioni previste alla Missione 1 programma 11 Cap. 8749 denominato "fondo regolarizzazione passività pregresse - debiti fuori bilancio".

Osservazioni conclusive. La Sezione rileva che la capacità di pagamento del Comune di Bagnara Calabria ha presentato, con riferimento allo smaltimento delle obbligazioni nel biennio 2018-2019, criticità persino peggiori del periodo precedente. La circostanza risulta confermata dall'adesione a piani scadenzati di pagamento per servizi indispensabili, dalla presenza di debiti di funzionamento esclusi dalla massa passiva di liquidazione (nel complesso pari ad € 3.201.905,13) e quindi da pagare a cura dell'Ente, dalla presenza di ingenti debiti fuori bilancio riconosciuti e che hanno traslato oneri sugli esercizi successivi (2020 e 2021).

Si evidenzia la necessità che l'Ente proceda ad efficientare lo smaltimento della spesa operando in modo concreto, ma soprattutto effettuando una corretta stima delle previsioni di spesa corrente, allo scopo di evitare la formazione di debiti fuori bilancio. Dovrà, altresì, incrementare ed efficientare le riscossioni correnti dei residui al fine precipuo di fronteggiare le correlate obbligazioni.

7. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DEFINITIVE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA. GRADO DI ATTENDIBILITÀ SPESE FINALI DI COMPETENZA, DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del biennio 2018-2019.

Di seguito, si riportano i prospetti contenenti le previsioni delle entrate di competenza, rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni:

Entrate 2018	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	€ 5.541.764,95	€ 5.181.034,68	93,49	€ 3.469.447,89	66,96
titolo II	€ 608.858,08	€ 545.865,21	89,65	€ 346.590,21	63,49
titolo III	€ 2.001.609,63	€ 1.595.915,46	79,73	€ 250.750,33	15,71
totale parte corrente	€ 8.152.232,66	€ 7.322.815,35	89,83	€ 4.066.788,43	55,54
titolo IV	€ 1.656.406,70	€ 1.535.063,41	92,67	€ 186.659,71	12,16
titolo V	-	-	-	-	-
titolo VI	€ 170.000,00	€ 170.000,00	100,00	-	-
totale parte capitale	€ 1.826.406,70	€ 1.705.063,41	93,36	186.659,71	10,95
titolo VII	-	-	-	-	-
titolo IX	€ 4.138.865,41	€ 1.666.910,07	40,27	€ 1.544.960,89	92,68
totale generale	€ 14.117.504,77	€ 10.694.788,83		€ 5.798.409,03	

Entrate 2019	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	€ 5.558.171,89	€ 5.526.016,06	99,42	€ 4.047.980,46	73,25
titolo II	€ 765.931,56	€ 459.485,74	59,99	€ 268.217,70	58,37
titolo III	€ 2.306.591,23	€ 1.950.816,90	84,58	€ 125.360,35	6,43
totale parte corrente	€ 8.630.694,68	€ 7.936.318,70	91,95	€ 4.441.558,51	55,96
titolo IV	€ 2.102.112,22	€ 418.359,00	19,90	€ 156.518,89	37,41
titolo V	-	-	-	-	-
titolo VI	-	-	-	-	-
totale parte capitale	2.102.112,22	418.359,00	19,90	156.518,89	37,41
titolo VII	-	-	-	-	-
titolo IX	€ 2.788.866,00	€ 1.906.917,39	68,38	€ 1.091.905,56	57,26
totale generale	13.521.672,90	10.261.595,09		5.689.982,96	

Dall'esame del prospetto che precede emergono nel 2019 criticità riferite al titolo IV, sia in termini di attendibilità delle previsioni -pari solo al 19,90%- sia con riferimento alle riscossioni, attestatesi al 37,41%. Maggiori criticità evidenzia la riscossione delle risorse di parte capitale dell'esercizio 2018 (12,16%). Particolarmente inadeguata si presenta la realizzazione delle entrate extratributarie (titolo III), sia per

l'esercizio 2018, pari al 15,71%, sia e soprattutto per il 2019, pari al 6,43%. Su tale aspetto ci si è già ampiamente soffermati nella parte riservata all'esame dei flussi di riscossione.

Le tabelle che seguono riportano le previsioni definitive della spesa, sia di parte corrente sia di parte capitale, rapportate agli impegni e conseguenti pagamenti:

ESERCIZIO 2018									
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI									
Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:		% economia di bilancio a FPV
							fpv	-	
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)			
I	7.483.455,95	6.480.740,61	86,60	3.732.606,34	57,60	€ 1.002.715,34	fpv	-	-
							economia competenza	1.002.715,34	100,00
II	5.458.193,65	2.916.271,09	53,43	68.727,80	2,36	€ 2.541.922,56	FPV	2.417.115,88	95,09
							economia competenza	124.806,68	4,91

ESERCIZIO 2019									
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI									
Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:		% economia di bilancio a FPV
							fpv	-	
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)			
I	7.683.782,03	6.298.361,97	81,97	3.807.769,15	60,46	€ 1.385.420,06	fpv	-	-
							economia competenza	1.385.420,06	100,00
II	4.519.228,10	2.032.257,53	44,97	123.177,81	6,06	€ 2.486.970,57	FPV	150.000,00	6,03
							economia competenza	2.336.970,57	93,97

In parte corrente le previsioni definitive si sono concretizzate, in termini di impegno, per l'87% circa nel 2018 e per l'82% circa nel 2019. I correlati pagamenti sono stati effettuati nella misura del 58% e 60% circa, denotando, dunque, un ritardo nell'assolvimento delle obbligazioni correnti.

La gestione della spesa in conto capitale ha posto in evidenza (così come già verificatosi nel triennio 2015/2017) un rinvio sistematico delle opere di investimento. Infatti, al termine degli esercizi la maggior parte degli stanziamenti definitivi risulta riportata quale economia di competenza o rinviata ad esercizi successivi confluendo in FPV. La circostanza dimostra un ciclo di investimenti carente di adeguati ed attendibili cronoprogrammi, una scarsa attendibilità delle medesime previsioni di spesa (rispettivamente pari per il 2018 e il 2019 al 53% ca. e al 45% ca.) nonché una

carente capacità di pagamento dei correlati impegni (pari solamente al 2,36% per il 2018 e al 6,06% per il 2019).

È emerso poi che nella gestione di parte capitale - esercizio 2019 - sono state registrate minori entrate di competenza (pari ad € 1.683.753,22 -titolo IV), in misura inferiore alle correlate economie del titolo II della spesa (€ 2.336.970,57). Conseguentemente il rinvenuto differenziale, pari ad € 653.217,35, avrebbe dovuto essere ricompreso nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione del predetto esercizio, laddove, invece, si rileva unicamente l'importo vincolato di € 90.000,00.

Osservazioni conclusive: All'esito dell'analisi condotta si riscontra una difficoltà di programmazione negli investimenti che lascia trasparire la non conformità del programma di gestione al principio n. 5 della veridicità (*...Nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste...*) e al principio n. 6 dell'attendibilità (*che richiede previsioni e in generale tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio riferite a valori attendibili e ad analisi e a stime ragionevoli...*). Per il futuro, si raccomanda al Comune di porre la massima attenzione al rispetto di questi principi nella fase di programmazione di bilancio e di verificare sempre la sussistenza dei presupposti giuridici ai fini dell'iscrizione di talune entrate e spese, in modo da evitare la sovrastima non solo dell'entrata ma anche della spesa prevista, a cui non corrispondono adeguate percentuali di accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti. Il Collegio, infine, richiama l'attenzione del Comune sulla necessità di redigere e adottare (e trasmettere alla Sezione quando richiesti) i cronoprogrammi di investimento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

con riferimento all'esame del ciclo di bilancio 2018-2019 le seguenti irregolarità, rilevanti ai sensi dell'art. 148 *bis* TUEL:

- 1) assenza del debito per FAL nella costruzione degli equilibri per l'esercizio 2019;
- 2) incerta determinazione dei fondi vincolati fino a tutto il 2018. Consistente ricorso ad anticipazioni di liquidità presso CC.DD.PP. e ristagno dei debiti

- commerciali al 31.12.2019, per i quali le anticipazioni sono state richieste. Gravami sul fondo cassa, attribuibili a pignoramenti;
- 3) **sulla parte disponibile dei risultati di amministrazione 2015/2019**, la cui quantificazione è stata sovrastimata a motivo di:
- ✓ sottostima del FCDE a partire dal 2016 e fino a tutto il 2019, quantificato in misure percentuali non soddisfacenti;
 - ✓ non congruità del fondo contenzioso dal 2016 a tutto il 2019, dovuta, in via principale, all'esclusione di debiti consistenti, dalla massa passiva dell'OSL, non presenti in bilancio e a carico della gestione ordinaria;
 - ✓ inattendibilità del FAL;
 - ✓ assenza di vincoli e destinazioni ad investimenti nel 2018. Non corretta determinazione del FCDE con metodo semplificato;
 - ✓ assenza di vincoli nel 2019 per le maggiori economie di competenza rispetto alle minori entrate registrate nella gestione di investimento;
- 4) non corretta scomposizione del disavanzo al 31.12.2019, e, conseguentemente, non esatta definizione dell'ammontare da ripianare ai sensi dell'art. 39 *quater*;
- 5) presenza, nell'esercizio 2019, di consistenti economie di impegni, finanziati da FPV, pari ad € 563.286,37, per le quali non si rinviene alcun vincolo nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione;
- 6) **sui flussi delle riscossioni entrate proprie e del recupero evasione:**
- ✓ bassa capacità di riscossione delle entrate extratributarie, in conto residui ed in conto competenza, e riscossione dei residui del titolo I e non adeguata capacità di riscossione delle entrate di competenza del titolo I;
 - ✓ scarso realizzo delle risorse da recupero evasione;
 - ✓ sforamento del parametro 2.8 e dell'indicatore analitico P8, entrambi riferiti alla realizzazione degli incassi;
- 7) persistenza delle criticità, anche nel biennio 2018-2019, sulla capacità di pagamento con particolare riferimento allo smaltimento dei residui. Presenza di adesione a piani scadenzati di pagamento per servizi indispensabili; presenza di debiti di funzionamento esclusi dalla massa passiva di liquidazione

- quindi a carico dell'ente; presenza di ingenti debiti fuori bilancio riconosciuti e che hanno traslato oneri sugli esercizi successivi (2020 e 2021);
- 8) difficoltà di programmazione negli investimenti (dimostrata sia dalla scarsa attendibilità delle previsioni di entrata/spesa, sia dagli scarsi indici di riscossione/pagamenti. Non conformità del programma di gestione ai principi contabili generali n. 5 (della veridicità) e n. 6 (dell'attendibilità). Presenza nell'esercizio 2019 di maggiori economie di competenza di investimento, rispetto alle minori entrate di parte capitale;

DISPONE

Che il Comune di Bagnara Calabria (RC) adotti, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate; in particolare, detto Ente deve:

- 1) **inserire**, per il futuro, il debito per FAL nella costruzione degli equilibri;
- 2) **quantificare**, per il futuro, in maniera attendibile e veritiera la risorse di cassa vincolata. Provvedere tempestivamente al riconoscimento e al finanziamento dei debiti/pignoramenti e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto. In merito, si richiama l'Ente al rispetto del principio contabile 6.3, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, circa la corretta gestione delle somme pignorate;
- 3) **procedere**, per gli esercizi futuri, alla corretta ed attenta stima dei propri risultati finanziari, con appostazione di congrui fondi di accantonamento e di corretti vincoli con l'obiettivo finale di non creare presupposti per ulteriori situazioni di dissesto;
- 4) **dimostrare**, per ciò che concerne le economie di impegni da FPV, che la correlata entrata, posta a copertura della spesa di investimento, non sia stata accertata/incassata, dato che nessun vincolo è confluito in avanzo;
- 5) **efficientare** l'attività di riscossione delle entrate proprie, sia in conto residui sia in conto competenza, e del recupero evasione, così da ripristinare regolari flussi di cassa che consentano all'Ente di far fronte agli obblighi di pagamento. **Approvare** tempestivamente i ruoli, per pervenire, nell'immediato alla riscossione di competenza dei tributi comunali, soprattutto di quelli che comportano un gettito rilevante (TARI e proventi del SII). Prestare particolare

- attenzione all'attività interruttiva del termine di prescrizione per le annualità pregresse;
- 6) **efficientare** lo smaltimento della spesa corrente operando sull'incremento delle riscossioni correnti. **Effettuare** una corretta stima della spesa di funzionamento, allo scopo di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.
 - 7) Verificare sempre la presenza dei presupposti giuridici ai fini dell'iscrizione di talune entrate e spese, al fine ultimo di evitare sia la sovrastima dell'entrata che della spesa prevista, a cui non corrispondono adeguate percentuali di accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti. Adottare, poi, adeguati cronoprogrammi di investimento. Riferire su come sono state gestite le somme di parte capitale in eccesso, dichiarate economie di bilancio.

Data la complessità del quadro gestionale emerso, la Sezione si riserva, all'esito della valutazione delle misure correttive da adottare, l'audizione del Responsabile finanziario.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di **Bagnara Calabria (RC)** per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune **Bagnara Calabria (RC)**;

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, in Catanzaro nella Camera di consiglio, del 17 gennaio 2023.

Il Relatore


Emanuela Friederike Daubler

 EMANUELA FRIEDERIKE
DAUBLER
CORTE DEI CONTI
03.02.2023 08:02:24 GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO

 ELENA RUSSO
CORTE DEI CONTI
03.02.2023 12:18:42 GMT+01:00

Il Presidente

Rossella Scerbo

 ROSSELLA SCERBO
CORTE DEI CONTI
03.02.2023
09:45:13
GMT+00:00